

MODALITA' DI VALUTAZIONE, APPROVAZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEI PIANI COMUNALI

(paragrafi 4.2, 4.3 e 4.4 Allegato tecnico DPCM 30/04/2021 e Delibera G.R. n. 911/2022)

1. MODELLO DI AUTOVALUTAZIONE

L'Ente responsabile del piano procede ad una sua preliminare verifica di congruità ed adeguatezza come previsto dal paragrafo 4.4 dell'allegato tecnico della Direttiva 30/04/2021, secondo la "scheda di autovalutazione" di cui all'allegato 2.

La scheda di autovalutazione è funzionale a verificare che il piano di protezione civile rispetti i contenuti minimi essenziali del livello di pianificazione a cui si riferisce, secondo quanto dettagliato dalle Direttive nazionali o regionali in vigore e riportati in sintesi nell'allegato 2.

La scheda di autovalutazione, completata in ogni sua parte, ed in particolare rispetto ai riferimenti dei contenuti presenti nei documenti trasmessi, deve essere trasmessa insieme alla relativa dichiarazione, contestualmente alla proposta piano ai fini della valutazione da parte del competente Settore regionale.

Gli stessi contenuti sono presi a riferimento da parte del Settore Regionale per la procedura di valutazione del piano di cui al paragrafo seguente.

2. PROCEDURA VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO

Il processo di predisposizione, valutazione ed approvazione del piano di protezione civile comunale è articolato nelle fasi di seguito riportate:

1. *Predisposizione* della proposta di piano da parte dell'Ente;
2. *Autovalutazione* da parte dell'Ente attraverso la scheda di autovalutazione. Nel caso si rendesse necessario, l'Ente provvede ad un'eventuale integrazione del piano fino a raggiungere un esito positivo nel processo di autovalutazione;
3. *Adozione* della proposta di piano da parte dell'Ente (di norma attraverso una deliberazione di Giunta). Nel caso di gestione associata, l'Unione o l'Ente Capofila adotta preventivamente, mediante delibera consiliare, la "Sezione del piano di protezione civile relativa alla gestione associata": a tal fine questa Sezione viene concordata tra i comuni partecipanti. A seguito dell'approvazione dei singoli piani comunali, la Sezione viene approvata in via definitiva dal Consiglio dell'Unione o dell'ente capofila;
4. *Trasmissione* della proposta di piano adottato e della scheda di autovalutazione, al Settore Protezione Civile della Regione e alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente. La scheda di autovalutazione è firmata anche dal Sindaco oltre al responsabile dell'ufficio di protezione civile comunale come indicato al successivo punto 8.

In caso di gestione associata di protezione civile la trasmissione dei piani può avvenire unitariamente per tutti i comuni da parte dell'Unione o dell'Ente capofila, purché comprensiva di tutti gli atti di adozione e delle schede di autovalutazione sottoscritte dai singoli Comuni;

5. *Istruttoria*: entro 60 gg dalla ricezione, il Settore Protezione Civile della Regione provvede ad eseguire l'istruttoria del piano, in raccordo con l'ufficio di protezione civile della Provincia/Città Metropolitana, e a trasmetterne l'esito all'Ente tramite apposita nota. L'esito può essere positivo o interlocutorio: in questo secondo caso la nota prevede l'indicazione puntuale delle parti del piano che richiedono chiarimenti/modifiche/integrazioni;
6. *Eventuale integrazione*: solo nel caso in cui l'esito non sia positivo, l'ente proponente dovrà provvedere all'integrazione del documento e provvedere ad una nuova trasmissione del piano al Settore Protezione Civile della Regione e alla Provincia/Città Metropolitana. In tal caso non è necessaria una nuova autovalutazione o adozione. Il Settore regionale provvederà entro 60 gg ad una nuova istruttoria e alla trasmissione dell'esito all'Ente.;
7. *Approvazione*: ricevuto l'esito positivo da parte del Settore Protezione Civile della Regione, il Comune provvede all'approvazione definitiva del piano comunale tramite delibera consiliare. Limitatamente a particolari contenuti tecnici (non organizzativi) la cui modifica si può rendere indispensabile per garantire l'aggiornamento del piano, l'Ente può prevedere, in fase di approvazione del piano, la possibilità di aggiornare queste sezioni anche con atti di Giunta o dirigenziali. Nel caso di gestione associata l'Unione, o l'ente capofila, approva e recepisce definitivamente la "Sezione del piano di protezione civile relativa alla gestione associata" dopo l'approvazione dei singoli piani comunali. In caso di gestione associata svolta mediante convenzione ex art. 30 del TUEL, il

Comune capofila approva e recepisce definitivamente la “Sezione del piano di protezione civile relativa alla gestione associata”, dopo l’approvazione dei singoli piani comunali;

8. *Diffusione*: entro 30 gg dall’approvazione, il piano comunale di protezione civile, comprensivo di tutti i documenti e l’atto di approvazione, deve essere trasmesso in forma digitale a tutti i soggetti istituzionali coinvolti e in particolare al Settore Protezione Civile della Regione, alla Provincia/Città Metropolitana e alla Prefettura competenti. Il Settore Protezione Civile della Regione provvederà ad inoltrare il piano approvato a tutti i settori regionali interessati.

Tutte le comunicazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse via PEC.

Il Settore Protezione Civile della Regione ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della proposta di piano per eseguire l’istruttoria ed esprimere una valutazione: in mancanza di valutazione da parte del Settore comunicata tramite PEC entro il termine dei 60 giorni, il piano si considera valutato positivamente e l’ente può procedere alla sua definitiva approvazione.

Il Settore Protezione Civile della Regione, nei 60 giorni previsti per l’istruttoria di cui al punto 5, si raccorda con l’ufficio di protezione civile della Provincia/Città Metropolitana per una sua valutazione di rispondenza al proprio piano provinciale/metropolitano e di ambito, e per raccogliere eventuali osservazioni. Di ciò si dà atto nella nota istruttoria trasmessa all’Ente proponente;

Nell’istruttoria del piano il Settore Protezione Civile della Regione può coinvolgere, se ritenuto necessario, altri settori regionali competenti per le diverse tipologie di rischio, gli uffici di protezione civile delle Prefetture, Province limitrofe rispetto a quelle direttamente coinvolte, le Autorità di Distretto, la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Di ciò si dà eventualmente atto nella nota istruttoria trasmessa all’ente.

Con particolare riferimento al rischio sismico, il Settore Protezione Civile della Regione verificherà la rispondenza delle scelte di pianificazione proposte nel piano (strutture e aree deputate alla gestione dell’emergenza) rispetto alle evidenze risultanti dall’ultima versione, se disponibile, dello studio per la Condizione Limite per l’Emergenza per ciascun Comune, nonché l’impiego di eventuali strutture di emergenza che siano state oggetto di interventi per la riduzione della vulnerabilità e che siano stati oggetto di contributo finanziario tramite fondi regionali o nazionali previsti nell’ambito del sistema nazionale di protezione civile.

Una volta approvato il piano, il Comune è tenuto a dare la massima informazione pubblica dei contenuti fondamentali in esso presenti e in particolare tutte quelle informazioni che risultano utili ai cittadini per migliorare la propria consapevolezza dei rischi presenti sul territorio, delle misure di auto-protezione da adottare, delle procedure di prevenzione previste e delle strutture di emergenza correlate, nonché dell’organizzazione che l’ente stesso ha previsto per fronteggiare una possibile emergenza. Il Comune è altresì tenuto a dare la massima informazione dei contenuti fondamentali in esso presenti a tutti gli uffici interni all’ente stesso.

Il Comune può approvare il piano comunale senza aver acquisito il parere favorevole della Regione, secondo quanto specificato nella Delibera G.R. N.911 del 1/08/2022 relativamente alle conseguenti limitazioni amministrative e assunzione di responsabilità nel rispetto delle direttive nazionali e regionali.

3. SUPPORTO ESTERNO NELLA REDAZIONE

Ove l’Ente sia stato supportato da strutture esterne alla propria Amministrazione per la redazione del piano o di una sua parte, la dichiarazione associata alla scheda di autovalutazione deve darne atto indicando numero e data dell’atto di affidamento e le relative attività oggetto di supporto, sia che si tratti di un Comune singolo sia che si tratti dell’Ente Capofila di una gestione associata che abbia la gestione della funzione di pianificazione di protezione civile.

In caso di supporto esterno nella redazione del piano di protezione civile, tutti i documenti di piano devono comunque essere trasmessi nella forma di documenti in piena titolarità dell’Ente, senza contenere riferimenti diretti al soggetto esterno che ha fornito il supporto.

4. AGGIORNAMENTI E REVISIONI

Considerata la natura dinamica del piano di protezione civile, al fine di garantire l’efficacia e l’operatività delle misure in esso previste, l’ente competente procede ad un aggiornamento ed una revisione periodica, che tenga conto degli esiti delle esercitazioni e degli eventi reali.

Per quanto riguarda l’aggiornamento costante per i dati di rapida evoluzione (quali ad esempio la rubrica, i responsabili dell’amministrazione, le risorse disponibili, i ruoli) questa attività non è soggetta al processo di valutazione da parte della Regione di cui al presente atto.

La revisione periodica del piano (da effettuare al massimo ogni 3 anni) deve invece seguire la procedura per l'approvazione di cui al paragrafo 2 in quanto relativa ad aspetti più rilevanti del piano quali, ad esempio, gli scenari di rischio, il modello di intervento, l'assetto politico e amministrativo, l'organizzazione della struttura di protezione civile, le modalità di partecipazione della popolazione allo sviluppo del piano e di informazione della stessa sui rischi.

5. MONITORAGGIO DEI PIANI

La Provincia/Città metropolitana mantiene aggiornato l'elenco delle informazioni relative al processo di valutazione, approvazione, aggiornamento e revisione dei piani di protezione civile dei propri Comuni.

Il Settore Protezione Civile della Regione può predisporre apposito sistema informativo digitale per mantenere aggiornato il quadro complessivo delle pianificazioni in vigore sul territorio regionale.

Indipendentemente dalla predisposizione del sistema informativo di cui sopra, la Provincia/Città metropolitana, ogni sei mesi, comunica al Settore Protezione Civile della Regione la situazione complessiva dell'aggiornamento dei piani comunali.